



Regione Lombardia

Avv. Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia
Dr. Luigi Cajazzo, Vicesegretario Generale Regione Lombardia
Dr. Marco Trivelli, Direttore Generale alla Salute Regione Lombardia
Dr. Claudio Rozzoni, Direttore Rete Servizi Territoriali Regione Lombardia RL
Dr. Walter Bergamaschi, Direttore Generale ATS Milano
Dr. Galdino Cassavia, Direttore Cure Primarie ATS Milano
Dr. Vito Pappalepore, Coordinatore Corso Formazione Medicina Generale
SEDI

Milano, 29.06.2020

Con la presente si vuole evidenziare la criticità legata alla compatibilità tra la situazione lavorativa di alcuni medici della Continuità Assistenziale di ATS Città metropolitana di Milano, ammessi al Corso di Formazione in Medicina Generale 2019-2022 tramite graduatoria riservata ai sensi dell'art. 12, comma 3, DL 35/19 (Decreto Calabria), e la sottoscrizione del contratto di formazione.

Il corso avrebbe dovuto iniziare in Marzo, ma a causa dell'emergenza Covid l'inizio delle lezioni e la firma del contratto sono rimandati a fine Settembre.

I medici di cui sopra hanno sollevato la questione rivolgendosi ad Eupolis Lombardia, sottolineando come, alla luce della situazione di emergenza della Lombardia, esplicitamente dichiarata nella proroga del loro contratto, si potesse tenere conto della compatibilità richiamata dal testo dell'avviso per l'ammissione al corso. L'articolo 13/comma 5 afferma infatti recita quanto segue:

Art. 13 – Attività lavorative e frequenza del corso

1. I medici partecipanti al corso possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa.
2. I medici iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale possono anche partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto-legge n. 135/2018 convertito con Legge n. 12/2019.
3. Le Regioni e le province autonome prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del comma 2, articolo 9 del Decreto-legge n. 135/2018 convertito con Legge n. 12/2019.
4. La Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019 ha approvato le linee guida in merito all'attuazione delle disposizioni di cui sopra.
5. Nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, al fine di non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, la Regione Lombardia applica, in conformità alle previsioni delle citate linee guida, le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale:
 - a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
 - b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
 - c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

presidente Regionale: Dott. P. Mario (Lino) Focà – Sede Regionale – Via Rembrandt, 20 – 20148 Milano
Presidente Nazionale: Dott. Lodovico Abbaticchio – Segretario Nazionale: Dott. Pina Onotri
Sede Nazionale- Via Livorno, 36 – 00162 Roma Tel. 06/44254168 Fax: 06. 44254160
Sito Internet :www.sindacatomedicitaliani.it E-mail: info@sindacatomedicitaliani.it



Regione Lombardia

Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso. Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate "funzioni convenzionali".

Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.

Eupolis ha dichiarato la necessità di dimettersi prima della firma del contratto di formazione da qualsiasi incarico lavorativo convenzionale, ancorché provvisorio, assunto in epoca precedente l'inizio del corso, alla luce di quanto comunicato dal Ministero della Salute.

Per contro, la stessa Eupolis ha ribadito la possibilità di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, secondo quanto previsto dall'art 9, comma 1 del D.L 135/2018, successivamente alla firma del contratto di formazione.

Queste dichiarazioni, seppur formalmente corrette, non tengono conto della situazione attuale connessa all'emergenza Covid, laddove ai medici anche iscritti al primo anno e solo per il periodo legato all'emergenza è consentito di assumere incarichi a tempo determinato, sia di sostituzione, sia per coprire situazioni di carenza di assistenza, in attesa della pubblicazione dell'ambito vacante.

La situazione risulta essere particolarmente critica, in considerazione del fatto che l'ammissione al corso di formazione tramite la graduatoria riservata Decreto Calabria non comporta il riconoscimento di nessuna borsa di studio e nessun rimborso spese e che, se i suddetti medici dovessero dimettersi prima della firma del contratto, non potrebbero rientrare al lavoro presso ATS Città Metropolitana di Milano, se non dopo aver partecipato al relativo bando annuale (l'ultimo bando per la Continuità Assistenziale è stato a marzo 2020).

I medici coinvolti sono professionisti risultati idonei proprio alla luce degli anni di esperienza lavorativa maturata sul territorio. Medici che hanno supportato la Medicina Territoriale anche in questa fase di emergenza sanitaria di pandemia. Medici ammessi per far fronte alla carenza del Servizio Sanitario Nazionale (e lombardo in particolare) e che si vedono paradossalmente negare la possibilità di frequentare il corso di formazione ma nel frattempo, in questa situazione emergenziale, fornire il proprio contributo all'assistenza territoriale (esperienza peraltro già maturata in quanto costituisce elemento per l'accesso alla graduatoria riservata) e quindi in ultima analisi esercitare un diritto costituzionale: il diritto al lavoro.

Si chiede quindi alle autorità competenti di ATS e delle ASST, che collaborano con Eupolis nella formazione di tali medici, una soluzione che permetta di siglare il contratto (ed eventualmente poter partecipare ai bandi per le zone carenti di cui al citato decreto Calabria) e consentire la compatibilità lavorativa menzionata dall'art. 13 dell'avviso pubblico per l'ammissione al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale 2019/2022, anche per le attività lavorative già in essere prima dell'inizio del corso e per la durata della fase emergenziale.

Dott.ssa Teresa Ciavarella
Referente SMI per la Continuità Assistenziale in ATS Milano
Cell. 3408277574
E-mail: terryciav@gmail.com

Avvertenza: il testo di questa e-mail è rivolto esclusivamente alle persone sopra nominate e il contenuto potrebbe essere confidenziale, riservato e coperto da diritti. Se non siete i destinatari siete avvertiti che qualsiasi riproduzione, pubblicazione, distribuzione o utilizzo del testo o delle informazioni contenute è vietato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, per favore scrivetemi all'indirizzo sopra riportato. Grazie.

Disclaimer: The text of this email is turned exclusively e name person over and the content could confidential, classified and be covered from rights. If you have received this email for error, please you write me to the brought back address over. Thanks.

presidente Regionale: Dott. P. Mario (Lino) Focà – Sede Regionale – Via Rembrandt, 20 – 20148 Milano
Presidente Nazionale: Dott. Lodovico Abbaticchio – Segretario Nazionale: Dott. Pina Onotri
Sede Nazionale- Via Livorno, 36 – 00162 Roma Tel. 06/44254168 Fax: 06. 44254160
Sito Internet :www.sindacatomedicitaliani.it E-mail: info@sindacatomedicitaliani.it